

Nomine manager Sanità SCHEDA illustrativa del Decreto Legislativo

vedi il [testo integrale](#) approvato dal Consiglio dei Ministri [124 del 8.7.2016](#) in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124

vedi [Comunicato sul giudizio CGIL, FP CGIL](#) (qui a fine scheda)

Articolo 1: Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale

stabilisce:

- che per la nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale si utilizza l'elenco nazionale dei soggetti idonei, che deve essere aggiornato con cadenza biennale. L'iscrizione nell'elenco vale quattro anni (salvo i casi di decadenza). L'elenco è pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
- che per formare l'elenco nazionale dei soggetti idonei, ogni due anni, viene nominata una apposita Commissione composta da quattro esperti (nominati: 1 da Ministero salute, 1 da Agenas, 2 da Conferenza delle Regioni) e da un Presidente magistrato.
- i requisiti che devono possedere i candidati: (età massima 65 anni), quali titoli, esperienze e formazione specifica (corso regionale di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, da definire entro 120 giorni con un apposito Accordo Stato Regioni). Un decreto del Ministero della Salute definirà i parametri per il punteggio da assegnare a titoli, esperienze e formazione specifica.

Articolo 2: Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale

stabilisce che:

- Le Regioni per la nomina dei direttori generali pubblicano un avviso pubblico per selezionare candidati, che devono essere iscritti all'elenco nazionale,
- Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato Agenas, procede alla valutazione per titoli e colloquio dei candidati .
- La commissione propone al Presidente della regione una rosa di candidati (minimo tre, massimo cinque) nell'ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.
- Non possono essere inseriti coloro che hanno ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale.
- Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito *internet* della regione e delle aziende o degli enti interessati.
- All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino.

- La durata dell'incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque.
- In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.
- Al fine di assicurare omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni, sono definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività.
- Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, sentito il parere della conferenza dei sindaci, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto. Previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.
- La regione dichiara l'immediata decadenza del direttore generale in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza sono comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall'elenco nazionale.

Articolo 3: Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio- sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale

stabilisce che:

- Il direttore generale
 - nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari,
 - attinge obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio,
- la selezione è effettuata da una commissione nominata dalla regione, composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, ...
- per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni.
- l'elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

Articolo 4: Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico di direttore generale, di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio- sanitari

Conferma le disposizioni vigenti su inconfiribilità e incompatibilità (es. incompatibilità con altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo).

Articolo 5: Disposizioni transitorie

Fino all'istituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali, per le nomine si applicano le misure vigenti.

Nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti.

Articolo 6: Aziende Ospedaliero Universitarie

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto si applicano anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa della Regione con il Rettore.

Articolo 7: Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

Le disposizioni del decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 8: Disposizioni finanziarie

La partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito.

Il decreto è a costo zero: ... comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 9: Abrogazioni e disposizioni finali

Riguardano le norme del D.Lgs 502/1992 relative alle nomine

Comunicato CGIL, FP CGIL: Nomine manager Sanità

Le nuove regole per la nomina dei manager in Sanità accolgono finalmente alcune delle nostre proposte per rendere più trasparente e meno discrezionale l'affidamento di un incarico delicatissimo. Resta ancora eccessiva la discrezionalità delle Regioni, tuttavia l'albo nazionale ed i relativi requisiti, la valutazione dell'operato attraverso la commissione indipendente tecnica, rappresentano scelte condivisibili. Per assicurare la tutela della salute e le cure dei cittadini serve un buon governo delle aziende sanitarie: manager con titoli, requisiti e formazione adeguati, non nomine pilotate dalla cattiva politica, che deve occuparsi di programmare e valutare non di gestire.

La qualità dei servizi sanitari dipende certo dalla qualità dei manager ma non basta, è fondamentale investire nel Lavoro e rispettarlo: per questo insistiamo con il Governo perché sblocchi i Contratti e per ristabilire ritmi e condizioni di lavoro che permettano agli operatori di lavorare bene al servizio dei cittadini.

p. CGIL, FP CGIL nazionali

Stefano Cecconi, Cecilia Taranto

